

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GREVE IN CHIANTI E DI CASOLE
D'ELSA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI
SEGRETARIO COMUNALE

L'anno 2013 il giorno 14 del mese di Febbraio, tra il Comune di GREVE IN
CHIANTI C.F. 01421560481 legalmente rappresentato dal Sindaco ALBERTO
BENCISTA' ed il Comune di CASOLE D'ELSA C.F. 00077090520,
legalmente rappresentato dal Sindaco PIERO PII si conviene e si stipula
quanto segue:

PREMESSO

L'Amministrazione Comunale di GREVE IN CHIANTI con delibera di C.C. n.
05 del 25.01.2013, esecutiva a termini di legge, e successiva delibera di G.C.
n. 24 del 11.02.2013, esecutiva, e l'Amministrazione Comunale di Casole
d'Elsa con delibera di C.C. n. 10 del 11.02.2013, esecutiva ai sensi di legge, e
successiva delibera di G.C. n. 14 del 13.02.2013, esecutiva, hanno deciso lo
svolgimento delle funzioni dell'ufficio di Segretario Comunale in forma
associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000.

ART.1-OGGETTO E FINE

I Comuni di GREVE IN CHIANTI e di CASOLE D'ELSA stipulano la
presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma
associata le funzioni dell'Ufficio di Segretario Comunale, con l'obiettivo di
ottimizzare anche altri servizi per i quali sono in corso contatti tra le due
amministrazioni con la prospettiva di sviluppare programmi comuni.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Greve in Chianti assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione, sentito il Sindaco di Casole d'Elsa compete la nomina e revoca del Segretario comunale.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti e due gli Enti. In caso di impedimento o di assenza del Segretario Generale, il Sindaco del Comune capo convenzione individua il Vicesegretario, di volta in volta, tra i vicesegretari in servizio nei comuni della convenzione.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti ed alla complessità delle problematiche degli enti stessi. Si prevede che la ripartizione preveda 1/5 delle attività sul Comune di Casole d'Elsa e 4/5 sul Comune di Greve in Chianti capo convenzione.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza mensile, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come

determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali approvato in data 16/05/2001, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

Comune di Greve in Chianti 4/5;

Comune di Casole d'Elsa 1/5;

Indennità di convenzione pari al 25% dello stipendio: a metà fra i due Comuni

ART.7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria Comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida sino al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del mandato elettivo, a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento, in caso di disparità decide con proprio provvedimento il Ministero dell'Interno – ex Ministero Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

- Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio

del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61 esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco).

• Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni dalla ricezione dell'ultima notifica alle amministrazioni interessate; prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

ART.9 CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe seconda ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale in quanto gli abitanti dei due comuni rientrano nella fascia 10.000 – 65.000. Non si necessita, quindi di riclassificazione in quanto il Comune capo convenzione è già di classe seconda.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 11 – NORME FINALI


Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del Segretario titolare, sarà inviata, al Ministero

dell'Interno ex Ministero Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Toscana per i
conseguenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO DEL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

ALBERTO BENCISTA' 

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PIERO PII 